

Non mancano le alternative

Sono lì, a «disposizione», delle imprese, in attesa che gli operatori del settore li utilizzino: il contratto di consorzio, l'associazione temporanea d'impresa, la joint venture, l'associazione in partecipazione e il contratto di rete. Strumenti giuridici poco utilizzati dagli operatori del settore, i quali temono di perdere la loro autonomia. Ma non è così.

Infatti, a differenza della società, le forme di collaborazione hanno una struttura più snella, disciplinata da poche norme imperative, che risultano particolarmente efficaci quando si intendano definire in maniera meno vincolante i rapporti tra i partecipanti. Le imprese hanno a disposizione strumenti elastici per porre in essere forme di collaborazione nel medesimo settore, ovvero in settori produttivi diversi e complementari, rimanendo comunque autonome e libere di operare, negli altri campi non oggetto dell'accordo. Tale snellezza è particolarmente proficua in quanto le imprese riescono, nei settori regolati da patti di aggregazione, a pervenire alla più economica combinazione produttiva senza impegnarsi in più rischiose e onerose forme di concentrazione, quali la creazione di gruppi o la realizzazione di fusioni tra imprese. La creazione degli accordi può servire a superare la generale situazione di crisi che in vario modo colpisce i diversi settori produttivi e costituire nei casi concreti lo strumento più elastico e più idoneo per superare queste difficoltà.

Consorzio

- Con il contratto di consorzio più società o anche imprese individuali costituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.). Il contratto di consorzio deve essere fatto per iscritto, in mancanza di esso il contratto non è valido e non vincola le parti. Inoltre, se nel contratto sono previsti conferimenti di beni immobili o di diritti reali immobiliari da parte dei consorziati, il contratto deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.) e si dovrà provvedere alla trascrizione (art. 2643, n. 11 del c.c.). La legge prevede per il contratto di consorzio una serie di elementi che si possono distinguere in essenziali e non essenziali. Accanto a questi, ge-



neralmente il contratto contiene degli elementi che possono essere lasciati alla libera determinazione dei consorziati.

Associazione temporanea d'impresa - L'associazione temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto pubblico di opere pub-

Le diverse opzioni

Consorzio con attività esterna

Il consorzio con attività esterna ha una struttura più complessa e articolata di quello con attività interna, in quanto, oltre a svolgere una funzione disciplinatrice e di coordinamento tra i consorziati, svolge attività anche verso i terzi, nei confronti dei quali assume obbligazioni per conto delle imprese consorziate.

Associazione temporanea d'impresa

- Viene utilizzata nel settore degli appalti per grandi opere pubbliche o private
- Permette a più imprese che esercitano attività complementari di unire le proprie capacità e di concorrere alla realizzazione completa dell'opera (ad esempio, per costruire un immobile sono necessari lavori edili, elettrici, idraulici e così via).

La joint venture

È un contratto atipico: le norme applicabili sono quelle proprie del tipo di forma giuridica prescelta (ad esempio società, associazione temporanea, accordo diverso).

Associazione in partecipazione

La legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma mercato del lavoro) interviene sull'associazione in partecipazione con l'articolo 10. Infatti con l'articolo 10 viene aggiunto un nuovo comma all'art. 2459 c.c. e posto un limite quantitativo al rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro: il numero degli associati non potrà essere superiore a 3, qualunque sia il numero degli associanti, e non conteggiando le persone legate da rapporto coniugale, di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2°. Se si supera il limite numerico, tutti i rapporti sono considerati di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Salvo prova contraria, si considerano ugualmente di lavoro subordinato a tempo indeterminato i rapporti di associazione ove non vi sia una effettiva partecipazione agli utili dell'impresa (o dell'affare) oppure non venga consegnato il rendiconto previsto dal codice civile (al termine dell'affare o con cadenza almeno annuale se il rapporto si protrae oltre l'anno).



bliche è fondata su un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa «capogruppo», la quale è legittimata a compiere, nei soli rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, mentre nei rapporti con i terzi gli effetti degli atti giuridici posti in essere dalla

mandataria senza la spendita del nome del mandante non posso ricadere nella sfera giuridica di quest'ultima.

Joint venture - È definito comunemente joint venture l'accordo stipulato tra due o più società commerciali (o imprenditori), al fine di mettere in comune dei mezzi per collaborare alla realizzazione di uno specifico affare o per il perseguimento di un interesse economico, finanziario o tecnologico. La caratteristica di questo accor-

do è l'oggetto del rapporto: cioè l'affare o l'interesse comune in base al quale si realizza la collaborazione tra più imprese. È pertanto un accordo limitato nel tempo, in quanto finalizzato al raggiungimento dell'oggetto comune. La joint venture si divide in: joint venture incorporated; joint venture contrattuali. Le prime, vengono costituite mediante la stipulazione di un vero e proprio contratto di società diretto all'unificazione dell'attività dei soggetti coinvolti in un nuovo soggetto giuridico appositamente costituito. E così conformate operano per un lungo periodo o addirittura a tempo indeterminato. Le seconde, al contrario, si limitano a creare fra i partecipanti un vincolo di natura meramente contrattuale, secondo il quale ognuno opera autonomamente, anche se in collegamento con gli altri, per il perseguimento degli obiettivi prefissati. Tali joint venture operano, in genere, per un periodo di tempo predeterminato dai partner.

Geie - Il Geie è un contratto di collaborazione identico in tutti i paesi della comunità. Ha lo scopo di facilitare la cooperazione tra soggetti appartenenti a diversi stati membri della Ue. Infatti i soggetti giuridici (persone fisiche, società o enti giuridici di diritto pubblico o privato costituiti conformemente alla legislazione di uno stato membro dell'Ue), che esercitano un'attività economica in diversi paesi dell'Unione europea, costituiscono un ente collettivo che svolge un'attività di ausilio e di coordinamento rispetto ai suoi membri, al fine di agevolare o sviluppare l'attività economica degli stessi. Il Geie può essere utilizzato sia per l'esercizio di attività non

imprenditoriali sia per quelle professionali (professionisti individuali o piccoli studi professionali che sono ubicati in diversi Stati membri e intendono operare a livello europeo o mondiale), al fine di creare una rete europea per la cooperazione tra gli stessi studi. Con esaltazione delle proprie capacità professionali in un contesto associativo.

Associazione in partecipazione - L'associazione in partecipazione è un contratto tra il titolare di un'impresa (cd. associante) e un terzo, persona fisica o impresa individuale o collettiva (associato) che apporta determinati beni o denaro e ne riceve, quale corrispettivo, una partecipazione agli utili dell'impresa o di uno o più affari (articolo 2459 del codice civile). Se l'impresa è in perdita, l'associato ne risponde nei limiti del valore del rapporto.